

Se l'amministrazione sbaglia si può rimediare presentando una domanda

Graduatorie ad esaurimento, 5 giorni per i reclami

Se l'amministrazione non corregge non resta che il Tar

Se l'ufficio scolastico provinciale sbaglia a calcolare i punteggi nella graduatoria ad esaurimento provvisoria, gli interessati hanno 5 giorni di tempo per sporgere reclamo. Ma se l'amministrazione non corregge subito, le rettifiche sono possibili anche nella graduatoria definitiva. Sempre a seguito della presentazione di un nuovo reclamo. La facoltà dell'amministrazione di correggere i propri errori è nota tra gli addetti ai lavori come potere di autotutela. Potere che consente agli uffici di effettuare rettifiche sui propri atti amministrativi, per evitare di esporre l'erario ad eventuali risarcimenti.

Nel caso di errori contenuti nelle graduatorie provvisorie la procedura di rettifica è più semplice. Le correzioni, infatti, avvengono direttamente in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva. E dunque, non necessitano di ulteriori provvedimenti.

Quando, invece, l'errore da correggere è contenuto in una graduatoria definitiva, le rettifiche devono avvenire mediante la formazioni di appositi decreti, che devono contenere anche la motivazione per la quale vengono emanati.

Che cos'è il reclamo

Le correzioni possono avvenire sia per iniziativa dell'amministrazione, sia su richiesta dell'interessato. In quest'ultimo caso la richiesta prende la forma del cosiddetto reclamo: un'istanza motivata, indirizzata al dirigente dell'ufficio scolastico competente, con la quale si evidenzia l'errore e si chiede la rettifica.

Se va male c'è il Tar

Qualora l'eventuale reclamo non vada a buon fine, la graduatoria definitiva può essere impugnata davanti a Tar competente, entro 60 giorni dalla formazione dell'atto oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punteggi a rischio annullamento

Quest'anno, peraltro, il compito degli uffici periferici si preannuncia ancora più complesso rispetto al passato: le graduatorie permanenti sono state trasformate in elenchi ad esaurimento e le regole per la compilazione sono cambiate.

In più, la nuova tabella di valutazione è stata introdotta per decreto. E questa novità potrebbe rendere le graduatorie più vulnerabili rispetto ai ricorsi.

La vecchia tabella, infatti, essendo contenuta in una legge, non poteva essere impugnata davanti al Tar, se non incidentalmente per le sole eccezioni di incostituzionalità (si veda la sentenza 11/2007 della Corte costituzionale).

Questa volta, invece, la tabella con i nuovi punteggi, in quanto atto amministrativo generale, può essere impugnata davanti al Tar del Lazio anche per soli vizi di legittimità.

In altre parole, per impugnare la tabella basta individuare eventuali errori dell'amministrazione e, in caso di accoglimento dell'eventuale ricorso, l'amministrazione dovrebbe rifare le graduatorie.

Si tratta, peraltro, di una cosa che in passato si è già verificata diverse volte, esponendo l'amministrazione e i diretti interessati a non pochi disagi. Ma tant'è.

Fin qui le questioni di carattere generale.

Per gli errori basta il reclamo

Quanto all'eventuale contenzioso a livello locale, esso potrebbe essere ingenerato, più semplicemente, da eventuali errori nella compilazione delle graduatorie, che possono essere sanati anche con la semplice presentazione del reclamo. Reclamo che può essere presentato anche utilizzando il modulo predisposto da Tuttoscuola debitamente compilato.

Prima però bisogna individuare gli eventuali errori, calcolando bene il proprio punteggio.

Ecco i casi in cui le imprecisioni avvengono più di frequente.

Il punteggio di abilitazione

La prima operazione da fare riguarda il punteggio di abilitazione. Va detto subito, peraltro, che tale punteggio può essere oggetto di reclamo solo se l'interessato si iscrive in graduatoria per la prima volta o se, in sede di presentazione della domanda di aggiornamento, abbia cambiato il titolo di accesso. Per esempio, se al posto di un titolo abilitante conseguito a seguito di concorso ordinario, abbia deciso di fare valere un'altra abilitazione conseguita successivamente, per avvalersi di un eventuale punteggio più favorevole.

Per eventuali errori derivanti dalla mera trascrizione del punteggio del vecchio titolo abilitante, confermato dall'interessato anche in questa tornata (già risultato errato nella vecchia graduatoria) non vi sarebbero spazi per il contenzioso, perché tale errore risulterebbe consolidato in quanto la vecchia graduatoria è ormai definitiva. Fermo restando, però, il potere di autotutela dell'amministrazione, che potrebbe accogliere un eventuale reclamo in qualsiasi momento.

Come si calcola

Detto questo, per calcolare il proprio punteggio, bisogna anzi tutto trasformare il punteggio di abilitazione su base 100. Per esempio, se il punteggio è 80/80, bisogna trasformarlo in 100/100.

Dopo di che, utilizzando il solo numero indicato al numeratore, bisogna scorrere la seguente tabella:

per il punteggio fino a 59 punti 4
da 60 a 65 punti 5
da 66 a 70 punti 6
da 71 a 75 punti 7
da 76 a 80 punti 8
da 81 a 85 punti 9
da 86 a 90 punti 10
da 91 a 95 punti 11
da 96 a 100 punti 12

Il bonus di 6 punti

Infine, una volta individuato il punteggio spettante per il voto di abilitazione, bisogna aggiungere il bonus di 6 punti, previsto per tutti i tipi di abilitazione.

Il bonus della Ssis

Per le abilitazioni conseguite presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario o per effetto del possesso di altri titoli abilitanti, conseguiti al termine di percorsi formativi ordinari

(laurea in Scienze della formazione primaria, diplomi di Didattica della Musica e Cobaslid) bisognerà aggiungere ulteriori 24 punti.

L'attribuzione dei 24 punti implica, però, la impossibilità di far valere eventuali titoli di servizio conseguiti durante il periodo di frequenza al corso di studi.

Il risultato di queste operazioni corrisponderà al voto spettante. E dunque, qualora l'interessato riscontri un'eventuale difformità, potrà legittimamente segnalarla all'amministrazione con il reclamo.

Corsi di perfezionamento e Master

Sulla valutazione dei titoli di perfezionamento sussiste da sempre un forte contenzioso.

I motivi del contendere sono incentrati essenzialmente sulle mancate valutazioni di titoli basati su percorsi formativi consustanziali rispetto ai tracciati epistemici delle discipline.

E quest'anno si sono aggiunti anche i problemi interpretativi relativi alla distinta valutazione dei corsi di perfezionamento del nuovo e del vecchio ordinamento universitario. Secondo la tabella di valutazione, infatti, i corsi del vecchio ordinamento devono essere valutati 1 punto, mentre quelli del nuovo ordinamento 3 punti. I più individuano il discrimine tra il vecchio e il nuovo ordinamento sulla presenza o meno dell'attribuzione di 1500 ore di impegno, corrispondenti a 60 crediti formati universitari (Cfu). Ma a quanto pare vi sono anche molti corsi che, pur facendo riferimento al vecchio ordinamento, prevedono l'attribuzione di 1500 ore e 60 Cfu. In ogni caso qualora gli interessati si ritengano lesi nel proprio diritto all'attribuzione di 3 punti è sempre opportuno presentare il reclamo e, se del caso, tentare l'esperimento dell'azione giudiziale. La mancata attivazione del rimedio nei termini di legge comporta, infatti, la perdita del diritto.

Altre abilitazioni

Un'altra questione potenzialmente foriera di contenzioso riguarda la valutazione delle ulteriori abilitazioni possedute dall'interessato, in aggiunta a quella utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria. Va detto subito che ogni ulteriore abilitazione vale 3 punti in più. Ma non sempre il possesso di un'abilitazione dà titolo all'attribuzione del punteggio. Le abilitazioni conseguite per concorso, peraltro, seguono una disciplina diversa da quelle ottenute tramite le Ssis (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario). E ciò contribuisce a complicare ulteriormente la comprensione delle operazioni di attribuzione dei punteggi.

Le abilitazioni per ambito

La questione, però, è stata già affrontata dall'amministrazione in occasione delle Faq emesse il 3 giugno 2003, che restando valide anche per questa tornata. In tale occasione l'amministrazione spiegò che il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei seguenti punteggi:

AA.DD. da 1 a 6	per ciascuna graduatoria	solo punteggio per abilitazione specifica
A.D. 7	per graduatoria classe 36/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 37/A
	per graduatoria classe 37/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 36/A
A.D. 8	per graduatoria classe 38/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 47/A

	per graduatoria classe 47/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 38/A
	per graduatoria classe 49/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3
A.D. 9	per graduatoria classe 52/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A
	per graduatoria classe 51/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A
	per graduatoria classe 50/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A
	per graduatoria classe 43/A	punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A

No ai punti in più se l'ambito è Ssis

Le valutazioni aggiuntive, però non si applicano nel caso in cui le abilitazioni siano state conseguite “a cascata” tramite il superamento di un solo corso Ssis.

A questo proposito l'amministrazione, in occasione delle stesse Faq del 2003 chiarì che la nota 5 al D.M. n.40/03 spiega che, in caso di pluralità di classi dello stesso ambito disciplinare, sia che l'esame conclusivo si sia svolto in un'unica prova o in prove separate, non vengono attribuiti 3 punti per ciascuna abilitazione conseguita, trattandosi di un'unica procedura abilitante (v. sentenze T.A.R. Lazio del 20 maggio 2002 e del 25 novembre 2002).

Se però le abilitazioni sono state conseguite per ambito con esami distinti è possibile far valere il bonus dei 24 punti in una delle classi di concorso comprese nell'ambito a scelta dell'interessato. Fermo restando, però, che non possono essere attribuiti i 3 punti in più per le altre abilitazioni conseguite nello stesso ambito. Anche se conseguite con esami distinti.

Antimo Di Geronimo